

Avv. Livia Apicella

Via II Trav. Luigi Petrosino, 27 - Nocera Superiore (SA)

Recapiti: 081- 934713 - 3200121747

Pec. l.apicella84@avvocatinocera-pec.it / livia.apicella11@gmail.com

TRIBUNALE DI BELLUNO

SEZIONE LAVORO

RECLAMO EX ART. 669-TERDECIES C.P.C.

Richiesta di urgente decreto inaudita altera parte

Con contestuale istanza per la notifica ex art. 151 c.p.c.

Per:

sig. Malafronte Antonio, nato a Salerno (SA) il 09.10.1998, CF. MLFNTN98R09H703P, e residente in Siano , alla Via Dott. Federico Palmieri 21, rapp.to e difeso giusto mandato in calce all'originale del presente atto dall'avv. Livia Apicella (PCLLV184P51F912X), elett.mente dom.to presso il suo Studio sito in Nocera Superiore, (SA), alla Via II Trav. Luigi Petrosino, 27.

Si dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo PEC: l.apicella84@avvocatinocera-pec.it

-reclamante-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, (P.E.C., estratta da IPA, www.indicepa.gov.it, urp@postacert.istruzione.it) dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30124, (P.E.C. estratto dal Registro IPA: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it)

-resistente-

CONTRO

- USRV – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio IV – Ambito Territoriale di BELLUNO, in persona del Dirigente, Massimiliano Salvador, con sede in Via Sant' Andrea, 1 – 32100 Belluno (P.E.C., estratta da IPA, www.indicepa.gov.it, uspbl@postacert.istruzione.it) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30124, (P.E.C. estratto dal Registro IPA: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it)

-resistente-



CONTRO

- Istituto Comprensivo “ Dante Alighieri”, Scuola dell’Infanzia e 1° ciclo d’istruzione, dei Comuni di Val Di Zoldo e Zoppè di Cadore, Piazza Dante Alighieri, 1 - 32012, Val Di Zoldo (BL) (P.E.C., estratta da IPA: BLIC81700R@pec.istruzione.it) in persona del Dirigente pro tempore , Prof. Giuseppe Musumeci, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30124, (P.E.C. estratto dal Registro IPA: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it)

E CONTRO

- I.C. di Cencenighe Agordino, Via A. Tissi, 19- 32020, Cencenighe, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, Sig. Paolo Giovanni Zanin, C.F.: 80004120251, (P.E.C., estratta da IPA: blic82600g@pec.istruzione.it) domiciliata ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30124, (P.E.C. estratto dal Registro IPA: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it);

NONCHE’ EVENTUALMENTE NEI CONFRONTI

di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell’USR di Belluno, profilo di CS, Assistente Amministrativo ed Assistente Tecnico in cui il reclamante risulta inserito, valide per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento del presente ricorso.

DICHIARA DI PROPORRE RECLAMO

avverso il decreto di rigetto n. 502/2023 del 08 novembre 2023 del Tribunale di Belluno – Giudice Dott.ssa Anna Travia, nel procedimento ex art. 700 c.p.c. r.g. 135-1/2023, comunicata dalla cancelleria del Giudice al reclamante a mezzo Pec in data 9 novembre 2023 (*Cfr. All. n. 2*) con la quale è stato rigettato il provvedimento cautelare richiesto avente ad oggetto il reinserimento nella graduatorie di III^a fascia personale ATA da cui il sig. Malafronte Antonio è stato illegittimamente escluso ad opera dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” Forno di Zoldo nonché il riconoscimento ai fini giuridici dell’integrale servizio prestato per l’anno 2021/2022- 2022/2023 con attribuzione di punteggio e per l’effetto il risarcimento dei danni subiti e subendi.

PREMESSO IN FATTO

- L’odierno reclamante, inserito nella graduatorie di III^a fascia d’Istituto per la provincia di Belluno personale ATA, per il profilo professionale di Assistente Amministrativo (con punteggio di 13.40), Assistente Tecnico (con punteggio di 8.50) e Collaboratore Scolastico (con punteggio di 10.70), anno 2021/2024, riceveva una convocazione relativa ad un incarico per il profilo di Collaboratore Scolastico da parte dell’Istituto Comprensivo Di Scuola Dell’Infanzia e 1° Ciclo D’Istruzione dei Comuni di Val Di Zoldo e Zoppè Di Cadore, con il quale stipulava il contratto a tempo determinato dal **01.10.2021 al 26.10.2021** (*Cfr. prot. 1739- all. 2 del ricorso*);
- il reclamante, in seguito veniva assunto dall’Istituto C. di Cencenighe stipulando i seguenti contratti di lavoro a tempo determinato: dal 15.11.2021 al 31.03.2022; dal 10.01.2022 al 15.04.2022; dal 01.04.2022 al 15.04.2022; dal 01.04.2022 al 30.04.2022; dal 26.04.2022 al 07.06.2022, dal 01.05.2022 al 08.06.2022; dal 15.09.2022 al 12.04.2023 (*Cfr. all. 4 del ricorso*);
- dopo circa due anni dalla cessazione del primo contratto di lavoro, il 26.10.2021, (*Cfr. prot. 1739-all. 2 del ricorso*), l’Istituto C. “D. Alighieri” Forno di Zoldo, Val di Zoldo procedeva a svolgere i controlli previsti dall’art.6, comma 11, del D.M. 50 del 03.03.2021 e dagli art. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e succ. mod.;
- di seguito le successive fasi di verifica:
 - con Prot. 227 del 07.12.2022 l’Istituto “L. Pirandello” di Nocera Inferiore, comunicava all’Istituto C. “D. Alighieri” di Val Di Zoldo: **“Visto il registro dei diplomi si CONVALIDA** che il sig. Antonio Malafronte nato a Salerno il 09.10.1998 **ha conseguito presso il nostro Istituto nell’anno scolastico 2019/2020 il Diploma** di Informatica e Telecomunicazioni art. Informatica con la votazione **70/100”** (*Cfr. all. 5 del ricorso*);
 - in data 22.02.2023, l’UST di Salerno comunicava all’Istituto C. “D. Alighieri” di Val di Zoldo che il sig. Malafronte Antonio **aveva effettivamente conseguito il diploma** presso l’Istituto “L. Pirandello” di Nocera Inferiore, indirizzo “Informatica e telecomunicazioni”, nell’anno 2019/2020 ma con votazione **60/100** e non 70/100;



- con Prot. 2667 del 24.02.2023 l'Istituto "L. Pirandello" comunicava all'Istituto C. "D. Alighieri" di Val di Zoldo che il sig. Malafronte aveva conseguito il Diploma ITI nell'anno scolastico 2019/2020 conseguendo la votazione **60/100** specificando che: **"ogni altra indicazione è da attribuirsi a mero errore materiale del quale ci scusiamo e, ufficialmente rettifichiamo"** (Cfr. *all. 6 del ricorso*) ;
- l'Istituto C. "Dante Alighieri" di Val di Zoldo rilevava la mancata congruenza tra la votazione riportata sul diploma e nelle dichiarazioni del sig. Malafronte (votazione Settanta/100) con quanto accertato presso l'UST di Salerno e l'Istituto "L. Pirandello" (seconda comunicazione prot. 2667);
- con prot. 348- Ris del 08.03.2023, l'Istituto C. " D. A." di Val di Zoldo, ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. 241/1990, comunicava al sig. Malafronte Antonio l'esito dei controlli, contestandogli la "falsa dichiarazione" della votazione del titolo di studio di cui aveva chiesto la valutazione come titolo di accesso alla graduatoria in oggetto, supportata dalla copia alterata del Diploma invitandolo nel contempo a presentare per iscritto eventuali osservazioni (Cfr. *all. 7 del ricorso*);
- in tale circostanza il Sig. Malafronte apprendeva del grave errore di trascrizione della sua votazione sia sul certificato sostitutivo di Diploma (Cfr. *all. 23 del ricorso*) che sulla Pergamena di Diploma (Cfr. *all. 22 del ricorso*). Pertanto, contattava prontamente l'Istituto "L. Pirandello" presso il quale aveva conseguito il Diploma in questione per ricevere i dovuti chiarimenti. Solo a quel punto, effettuati i dovuti controlli, si accertava che il sig. Francesco Crispo, che all'epoca dei fatti ricopriva il ruolo di DSGA, presso l'Istituto "L. Pirandello", aveva erroneamente riportato sul certificato sostitutivo di Diploma e sulla Pergamena di Diploma anno 2019/2020 un voto sbagliato per mera disattenzione. Pertanto, il sig. Francesco Crispo, procedeva ad ammettere di aver commesso il suddetto errore in " Dichiarazione sostitutiva di atto notorio" datata 13.03.2023 (Cfr. *all. 20 del ricorso*). Anche in tale circostanza né il sig. Crispo, né l'Istituto Pirandello informavano il sig. Malafronte



che si sarebbe dovuto procedere alla rettifica del diploma per sanare il suddetto errore nonché la consequenziale alterazione;

- in data 15.03.2023 l'istante, al fine di provare la sua totale estraneità ai fatti a lui contestati e la sua buona fede, trasmetteva all'Istituto Val di Zoldo la suddetta la dichiarazione (*Cfr. all. 20 del ricorso*);
 - il Dirigente dell'Istituto di Val di Zoldo, ritenendo che il reclamante non avesse sufficientemente spiegato la non corrispondenza della votazione sul Diploma e nelle dichiarazioni prodotte con quanto accertato presso l'UST di Salerno, emetteva nei suoi confronti Provvedimento di Depennamento (*Cfr. prot. 0000472 del 12.04.2023, all.9 del ricorso*) dalle graduatorie d' Istituto di III^a fascia del personale ATA, triennio 2021/2024 nonché decretava la non validità ai fini giuridici dei servizi prestati negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, validi come prestati di fatto e non di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 15, del D.M. n. 50 del 2021. Inoltre veniva trasmesso il suddetto provvedimento all'Autorità Giudiziaria nonché all'I.C. di Cencenighe Agordino, presso il quale il sig. Malafronte lavorava all'epoca dei fatti per gli adempimenti consequenziali;
 - l'Istituto Comprensivo di Cencenighe decretava la risoluzione anticipata del contratto con il sig. Malafronte Antonio, comunicata in data 12.04.2023 (*Cfr. all.10 del ricorso*);
 - si avviava a carico del sig. Malafronte il procedimento penale dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno che si concludeva con archiviazione;
- Con racc.ta del 01.06.2023 veniva impugnato il provvedimento di licenziamento (*Cfr. all.11 del ricorso*) nonché con racc.ta del 30.05.2023 veniva impugnato il decreto di depennamento (*Cfr. all.12 del ricorso*) in quanto del tutto illegittimi ed ingiustificati. Il Dirigente al riguardo nulla eccepiva.
- In data 01.06.2023 veniva proposta istanza di conciliazione assunta a protocollo n. 2381 (*Cfr. all. 13 del ricorso*);
- in data 11.07.2023, con nota n. 1061, l'Istituto C. Val di Zoldo **esprimeva parere favorevole alla conciliazione, ritenendo pertanto che il Diploma, se pur alterato nella votazione per mero errore del sig. Crispo, rimaneva un**



titolo valido ai fini dell'accesso in graduatoria perché regolarmente conseguito così come confermato anche dall'Ufficio Provinciale di Salerno; si attendeva, di conseguenza, la delega a conciliare da parte dell'U.S.R. per il Veneto;

- in data 25.07.2023 l'U.S.R. per il Veneto comunicava all'Ufficio IV - ambito territoriale di Belluno, competente in fase conciliativa, che non si ravvisavano i presupposti per conciliare. In tale circostanza, l'Amministrazione non motivava la sua decisione (*Cfr. all. 14 del ricorso*) ;
- in data 11.08.2023, a mezzo dell'avv. Livia Apicella, veniva inviata istanza di riesame della proposta conciliativa (*Cfr. all. 15 del ricorso*), protocollata con n. 3491. L'U.S.R. per il Veneto così riscontrava (*Cfr. all. 16 del ricorso*): *“si conferma quanto già comunicato con precedente nota prot. 3323 del 27.07.2023”*. Anche in tale circostanza l'Amministrazione non motivava la sua posizione;
- che, pertanto, stando così le cose ed avendo interesse ad essere incluso nella graduatoria *de qua* nonché a vedersi riconoscere il punteggio maturato negli anni precedenti il sig. Malafronte Antonio ricorreva avverso il suddetto depennamento in quanto illegittimo depositando ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo all'On. Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro di: ***“IN VIA PRELIMINARE E IN VIA CAUTELARE: per le ragioni esposte in narrativa concludere per l'accoglimento della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c, inaudita altera parte ovvero previa convocazione delle parti, ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere all'inserimento nelle graduatorie d'istituto III fascia del personale ATA, per il profilo di CS, Assistente amministrativo ed Assistente tecnico, anno 2021/2024 ambito territoriale di Belluno del sig. Malafronte Antonio con rettifica del punteggio, ed accertare il riconoscimento ai fini giuridici del servizio espletato con conseguenziale attribuzione del punteggio maturato negli anni precedenti (2021-2022/2022-2023) e comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto; NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE, accertare il diritto del sig. Malafronte Antonio all'inserimento nella graduatoria d'Istituto III fascia ATA ambito territoriale di Belluno, per il profilo di CS, Assistente Amministrativo ed Assistente Tecnico con rettifica del punteggio, previa disapplicazione del provvedimento di depennamento e di licenziamento impugnato e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento, che***



appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto; Per l'effetto accertare e dichiarare il riconoscimento ai fini giuridici del servizio espletato negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi, per la perdita di chance lavorative per l'anno scolastico 2023/2024 pari o superiore alle retribuzioni che avrebbe percepito per l'intero anno scolastico, per la perdita di retribuzione dal mese di Aprile 2023 al 30.06.2023, per la perdita contributiva, per il canone di locazione pagato nei mesi da Aprile 2023 al 30.06.2023 nonché il danno da stress per il disagio causato; Autorizzare, ove necessario, la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art.151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Miur e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale e/o Provinciale di competenza; Adottare ogni altro procedimento di urgenza utile e conducente ai fini della decisione; Con vittoria di spese diritti ed onorari al sottoscritto Avvocato antistatario”;

- che, all'esito del procedimento il Giudice ha rigettato il provvedimento cautelare richiesto per insussistenza del requisito del *Fumus boni iuris* affidando la decisione a queste motivazioni: “ *ritenuto che non sussista il fumus boni iuris, essendosi il ricorrente avvalso di un diploma palesemente alterato (con il punteggio grossolanamente corretto da sessanta a settanta), ed avendo proposto la domanda per cui è causa indicando il punteggio risultante dalla pur grossolana alterazione; che detto diploma, come evidenziato dal Ministero resistente, avrebbe dovuto essere annullato prima ancora di essere consegnato al ricorrente; rilevato infatti che la circolare ministeriale MIUR n. 51 dell'11.06.2010 (all. 14 res.) precisa che, “ove in sede di compilazione del diploma vengano compiuti degli errori di trascrizione di dati e ciò emerga prima della sua consegna, il diploma medesimo deve essere annullato con doppia barratura obliqua, apposta con inchiostro indelebile, accompagnata dalla scritta “ANNULLATO” e dal taglio, con asportazione, degli angoli (comprensivi della cornice che delimita il diploma) superiore sinistro (angolo, questo, opposto a quello ove figura la bandiera U.E.) ed inferiore destro (prestare attenzione a non tagliare l'altro angolo inferiore ove è presente il numero del diploma e l'anno di stampa) “; che la medesima circolare prevede che il diploma dopo la consegna all'interessato non possa più essere annullato, ma debba essere rettificato; ritenuto che fosse onere del ricorrente, in base ai principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c., nei confronti sia dell'Amministrazione, che dei litisconsorti necessari iscritti nella medesima graduatoria (anch'essi titolari del diritto al conseguimento della regolare*



posizione nella graduatoria), richiedere la rettifica del diploma per cui è causa, essendo la grossolana alterazione del punteggio rilevabile da qualsiasi persona di media diligenza; ritenuto che, conseguentemente , a nulla rileva la produzione in giudizio di una autodichiarazione di tale Sig. Crispo che, nel qualificarsi ex dirigente dell'Istituto Pirandello, riconosce di aver compiuto per distrazione un non meglio precisato errore di compilazione; ritenuto che, non sussistendo alcuna delle condizioni di cui all'art. 92 co. II c.p.c. per la compensazione delle spese processuali, le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. Visto l'art. 700 c.p.c.; 1. rigetta il ricorso; 2. condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte resistente, che liquida in € 750,00, somma ridotta del 20 % ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c. in € 600,00”

CONSIDERATO

che sono palesi gli *errores in procedendo* e *in iudicando* commessi dal Giudice di prima istanza in quanto è lo stesso giudicante a non escludere la sussistenza dei titoli dell'odierno reclamante per il reinserimento nelle graduatorie in quanto non è stato MAI messo in discussione il conseguimento del diploma, né è MAI stata accertata la falsità della Pergamena di diploma rilasciata dall'Istituto “L. Pirandello”. Difatti non risulta essere intervenuto alcun provvedimento giudiziale, passato in giudicato, che abbia invalidato il predetto titolo, per presunta falsità dello stesso, bensì sussiste un mero errore materiale rettificabile senza limiti temporali, pertanto, è interesse dell'odierno reclamante richiedere con il presente reclamo una *revisio prioris instantiae*. Tutto quanto sopra premesso e considerato il reclamante come sopra rappresentato e difeso dichiara di proporre

RECLAMO

AVVERSO il suddetto decreto per i seguenti motivi

IN DIRITTO

1. SULLA INSUSSISTENZA DEL REQUISITO DEL *FUMUS BONI IURIS* RITENUTA DAL GIUDICE DI PRIMA ISTANZA



Con riferimento al requisito in parola il Giudice di prime cure lo ritiene insussistente, in quanto focalizza la propria attenzione esclusivamente su un unico elemento di una fattispecie che, invece, è costituita da plurimi elementi che devono essere tutti valutati ai fini di causa.

In particolare, il Giudice evidenzia, esclusivamente, che il reclamante ha utilizzato ai fini della domanda di aggiornamento nel 2021 un diploma alterato ed invece la Pergamena di diploma essendo alterata doveva essere annullata dall'Istituto Pirandello prima della consegna o dopo la consegna il sig. Malafronte era onerato a chiederne la rettifica, ai sensi della C.M. n. 51 dell'11.06.2010.

Nel caso *de quo*, la *mala gestio* dell'Istituto Pirandello non può arrecare danni ad uno studente che si rivolge ad una società, affidandosi completamente a loro, proprio per l'ampia esperienza e professionalità maturata negli anni.

Invece, l'errore commesso dal suddetto Istituto è stato duplice, in quanto non solo vi è un errore di voto (scrivendo settanta anziché sessanta) ma anche una alterazione (inserimento due "t" sulle "s").

In merito alla irregolarità del diploma – per alterazione si deduce quanto segue.

Si precisa che, il sig. Crispo nella autodichiarazione del 05.05.2023 affermava: *“la pergamena d'esame consegnata al sig. Malafronte Antonio conseguita nell'anno scolastico 2019/2020 con l'errata indicazione di 70/100 (da registro d'esame 60/100) è stata compilata dal sottoscritto ...”*. Ciò prova che l'alterazione è stata compiuta dal sig. Crispo, ex DSGA dell'Istituto Pirandello, per mero errore di distrazione, lo stesso che confermava al sig. Malafronte che la Pergamena pur alterata era un documento valido giuridicamente.

Il reclamante è stato ammesso all'esame di stato presso l'Istituto “L. Pirandello” quale candidato interno, ha sostenuto gli esami preliminari dinanzi al consiglio di classe, ha sostenuto l'esame finale dinanzi alla commissione composta ai sensi dell'OM n. 10/2020(in periodo di massima diffusione del Covid) ed ha conseguito il diploma (fatti confermati dallo stesso Istituto “L. Pirandello” e da UST di Salerno nonché dalle risultanze del registro degli esiti finali degli esami).

Da ciò consegue il regolare svolgimento dell'intero iter per il conseguimento di un diploma di istruzione di scuola secondaria di secondo grado.

Il diploma non è stato mai annullato prima del suo rilascio all'interessato e non può esserlo in seguito, lo stesso giudice riconosce che *“ la medesima circolare prevede che il diploma dopo la consegna all'interessato non possa più essere annullato, ma debba essere rettificato”*.



Difatti, la normativa cit. non sancisce la nullità del Diploma anzi prevede la rettifica che può essere richiesta senza limiti temporali.

Se il diploma non è stato annullato è valido ed è soprattutto valido titolo di accesso per le graduatorie e non legittima l'esclusione dalle stesse.

Difatti, il Giudice di prime cure non pare abbia escluso il requisito del titolo di accesso ma solamente che tale titolo doveva essere rettificato nella votazione perché alterato, ma la rettifica non equivale a sostituzione, per cui il titolo rimane sempre lo stesso, un valido titolo di accesso!

Nel caso di specie una irregolarità nella forma non è idonea ad inficiare la sostanza di un atto pubblico.

Infatti, la C.M. n. 51 sancisce che in questi casi, non possono essere rilasciati duplicati dei diplomi proprio perché i diplomi, anche se errati, non perdono la propria efficacia legale, potendo sempre ricorrere alla rettifica per sanare eventuali vizi formali.

L'Istituto "L. Pirandello" nella seconda dichiarazione, assunta a Prot. 2667 del 24.02.2023, comunicava all'Istituto C. "D. Alighieri" di Val di Zoldo che il sig. Antonio Malafronte aveva conseguito il Diploma ITI nell'anno scolastico 2019/2020 conseguendo la votazione **60/100** specificando che: **"ogni altra indicazione è da attribuirsi a mero errore materiale del quale ci scusiamo e, ufficialmente rettifichiamo" (Cfr. all. 6 del ricorso).**

Attraverso tale comunicazione l'Istituto probabilmente riteneva di aver assolto l'onere di rettifica.

In tema, si cita costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale in assenza di querela di falso, l'efficacia di prova legale del diploma non possa essere messa in discussione (Tribunale di Firenze, sez. Lavoro, n.429/2022).

Ebbene, nel caso di specie **non risulta essere intervenuto alcun provvedimento giudiziale, passato in giudicato, che abbia invalidato il predetto titolo, per presunta falsità dello stesso.**

Nel caso *de quo* il reclamante ha provato di possedere il titolo di accesso in graduatoria con i Diplomi prodotti, nonché lo stesso UST di Salerno confermava che il sig. Malafronte aveva conseguito regolarmente il diploma presso l'Istituto Pirandello, ma con voto sessanta motivo per cui si sarebbe dovuto procedere unicamente alla rideterminazione del punteggio.

In riferimento, all'onere del Malafronte di far procedere alla rettifica è necessario evidenziare che, il reclamante aveva contestato all'Istituto Pirandello il grossolano



errore di trascrizione, ovvero l'inserimento delle due "t" sulle due "s", pertanto aveva chiesto, in tale circostanza, che gli venisse fatta la rettifica e scritto correttamente la votazione di Settanta (votazione che egli riteneva di aver conseguito) ma il sig. Crispo gli riferiva che il Diploma se pur alterato era valido legalmente. Per cui, il reclamante acquisita tale informazione ha ritenuto che il titolo così come rilasciato fosse adeguato, affidandosi in buona fede alla professionalità di un DSGA.

In merito, si precisa che la rettifica non è un contratto e neanche un negozio di accertamento; la rettifica è un atto giuridico, collegato in senso stretto al contratto originario; si limita a correggere un errore rispetto ad una realtà che era già certa alle parti.

Orbene, nel caso di specie sussiste un errore che ad oggi può essere ancora rettificato, ma tale errore non muta la realtà dei fatti ovvero che il sig. Malafronte abbia sostenuto delle prove scritte ed orali ed abbia conseguito un diploma di istruzione di scuola secondaria di secondo grado.

Difatti, il ragionamento del Giudice di prime cure, che non ha ritenuto valido il diploma perché alterato, contrasta con quanto affermato dalla stessa amministrazione. Difatti, il Dirigente dell'Istituto C. "D.A." di Val di Zoldo, nella prima fase dei controlli adottava il provvedimento di depennamento ma in seguito accertando la buona fede del reclamante, valutava il diploma alterato un valido titolo di accesso alle graduatorie III^a fascia Ata dichiarandosi favorevole alla conciliazione così come si evince dalla comunicazione n. 1061 del 11.07.2023 (*Cfr. all. 14 del ricorso*).

La sussistenza del diritto come argomentato è assorbente ogni altra censura dedotta dal reclamante.

Si cita in merito pronuncia del Tribunale di Firenze n. 429/2022 con la quale si accoglieva il ricorso proposto avverso un provvedimento di esclusione dalla graduatoria sul presupposto della falsità del titolo. In tale circostanza il Giudice evidenziava che il Diploma conseguito è un atto pubblico originario in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta di avere, nell'esercizio delle sue funzioni, compiuto personalmente accertamenti sul componimento di un determinato ciclo di studi, sull'esito favorevole degli esami prescritti, sul conseguimento del diploma (Cass. pen. sez. 5 sent. n. 6321/1973). Orbene, non essendo stata proposta querela di falso non poteva mettersi in discussione l'efficacia di prova legale del diploma di qualifica prodotto.



Il caso sopra descritto è analogo alla causa in corso, in quanto il sig. Malafronte ha inserito nelle domande di inserimento in graduatorie un voto, frutto di errore in buona fede, riportato su un diploma che, se pur alterato, è comunque a tutti gli effetti valido giuridicamente in quanto non è stata accertata la falsità del documento in questione da alcuna pronuncia passata in giudicato.

Inoltre, ulteriore prova del possesso del requisito di accesso alle graduatorie di cui all'art. 2 punto 5 del D.M. 50 del 03.03.2021 è costituito dal verbale d'esame depositato da controparte regolarmente firmato dal Presidente della Commissione (*Cfr. all. 10 del fascicolo di controparte*).

I verbale di esame di una commissione esaminatrice è un atto pubblico di fede privilegiata facendo prova sino a querela di falso di quanto in esso attestato. Analogamente devono ritenersi assistiti da fede privilegiata i voti apposti dalla Commissione sulle prove scritte nonché le sottoscrizioni apposte dai componenti della Commissione sugli elaborati dei concorrenti (Cons. Stato Sez. III Sent. 28/02/2013, n. 1222)".

In merito, con pronuncia n. 299/2021 il Tribunale di Vicenza afferma che il conseguimento del diploma può essere provato, non solo con la Pergamena di diploma, ma anche dallo svolgimento dell'esame e del conseguimento di un risultato finale.

Adeguando i suddetti principi al caso *de quo* si desume che il reclamante ha conseguito regolarmente un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, accertato dal verbale d'esame regolarmente sottoscritto dal Presidente della Commissione, dalle dichiarazioni dell'UST di Salerno nonché dall'originale del diploma, la cui alterazione (errore materiale), peraltro provata che non sia ad egli imputabile, non può travolgere la validità giuridica del titolo che rimane inalterata ed attesta che il percorso di studi è stato svolto.

Sussiste un mero errore materiale che non è idoneo ad invalidare un intero percorso di studi.

Pertanto, ad oggi, il reclamante ha diritto al reinserimento in graduatoria con punteggio rettificato da 10.70 a 9.70 per il profilo di C.S. nonché al riconoscimento dei punteggi maturati.

In merito ai principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c., che l'Ill.mo Giudicante afferma siano stati violati dal reclamante, si segnala che quest'ultimo ha sempre agito sulla base dei dati di cui egli disponeva con assoluta buona fede. Invece, di fatto, tali principi sono stati violati dai Dirigenti scolastici e dalla P.A.



operando non solo tardivamente ma non considerando in alcun modo le dichiarazioni dell'Istituto "L. Pirandello" del 07.12.2022 che, perseverando nell'errore dell'ex DSGA, confermavano la votazione 70/100, ciò attesta ulteriormente la buona fede del sig. Malafronte soggetto estraneo ai fatti.

Non solo. L'intempestività della verifica ha inevitabilmente determinato un pregiudizio a carico dell'esponente, tale da ingenerare nello stesso un legittimo affidamento sul menzionato titolo e sul contratto di lavoro così come sul punteggio maturato per i servizi prestati.

Del pari, si tenga conto che il principio del legittimo affidamento, peraltro ormai condiviso a livello nazionale e comunitario, prescrive alla P.A. di salvaguardare particolarmente tutte quelle situazioni giuridiche soggettive, da ritenersi ormai cristallizzate per effetto di atti e/o provvedimenti idonei a generare nel destinatario il convincimento di poter fruire a tutti gli effetti di quella situazione di vantaggio.

Nel nostro ordinamento giuridico il succitato principio trova fondamento nell'art. 21 *nonies* della L. 241/90, come novellato dalla L. 15/2005, per cui il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo anche conto degli interessi dei destinatari.

Nel caso di specie il decorrere del tempo senza che l'atto viziato sia stato annullato ha di fatto causato in capo al collaboratore il consolidamento dell'assetto di interessi privati - creato proprio da quei provvedimenti - per cui tale affidamento deve essere ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico. Anche la giurisprudenza comunitaria ne ha sottolineato la rilevanza al punto tale che è addirittura precluso l'esercizio della potestà amministrativa di ritiro nel caso di decorso di un notevole lasso temporale.

Più nello specifico, affinché un affidamento si possa definire legittimo è necessario che siano cumulativamente presenti tre elementi:

- Il primo ha natura oggettiva e consiste nel vantaggio che il terzo consegue dalla situazione giuridica apparente.

L'affidamento deve essere sorto in presenza di un atto favorevole per il destinatario, il vantaggio deve essere chiaro ed univoco ed esercitato attraverso un comportamento attivo.

Nel caso di specie il vantaggio conseguito dal Sig. Malafronte, a seguito di inserimento nelle graduatorie d'istituto di III fascia avvenuto per fatto posto in essere dalla P.A., è consistito nella convocazione, nella stipula di svariati contratti



di lavoro a tempo determinato come collaboratore scolastico per più di due anni, di seguito elencati:

- dal 01.10.2021 al 26.10.2021 presso I.C. Forno di Zoldo ore 30 sett.;
- dal 15.11.2021 al 31.03.2022 presso I. C. Cencenighe Agordino ore 18 sett.;
- dal 10.01.2022 al 15.04.2022 presso I. C. Cencenighe Agordino ore 12 sett.;
- dal 01.04.2022 al 30.04.2022 presso I. C. Cencenighe Agordino ore 18 sett.;
- dal 26.04.2022 al 07.06.2022 presso I. C. Cencenighe Agordino ore 12 sett.;
- dal 01.05.2022 al 08.06.2022 presso I. C. Cencenighe Agordino ore 18 sett.;
- dal 15.09.2022 al 30.06.2023 presso I. C. Cencenighe Agordino ore 36 sett.;

- Inoltre, è necessario che il privato abbia **ottenuto l'utilità in buona fede**. Quindi se la situazione di vantaggio è conseguita dal privato per il tramite di comportamenti posti in essere in malafede, non potrà invocare tale tipo di tutela.

Nel caso *de quo* è stato provato che il sig. Malafronte era in buona fede quando dichiarava di aver conseguito la votazione di settanta/100 in quanto non era stato rilasciato nessun altro documento che attestasse altro voto dall'Istituto Pirandello.

Sul tema, si cita la sentenza del 13/11/19 n. 2502 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi, segnava un importante precedente in materia di false dichiarazioni nelle procedure concorsuali, ritenendo fondate le tesi della candidata, giudicando irrilevante la falsa dichiarazione che ricade sui soli titoli **ma non incide sul possesso dei requisiti per l'accesso alle dipendenze della Pubblica Amministrazione**.

Si cita, ancora, rilevante sentenza n. 10854 del 2020 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, che chiarisce il punto a) sopra citato: *“in relazione al pubblico impiego privatizzato, dunque, essa si applica (l'esclusione dalla graduatoria e la risoluzione del rapporto di lavoro) allorquando l' infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti l'assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; ciò che assume rilievo è, in altri termini, la oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità). Sicché è la falsità di dati decisivi per la assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione”*.

Nel caso di specie, il sig. Malafronte è in possesso di due Diplomi, il primo rilasciato dall'Istituto Kennedy nel 2017 ed il secondo rilasciato dall'Istituto Pirandello nel 2020, entrambi regolari e legali.



Detto quanto sopra, sfugge alla comprensione di questa difesa il ragionamento posto in essere dal Giudice di prime cure il quale non ha dichiarato l'assenza del requisito per l'accesso in graduatoria di III^a fascia personale ATA ma si è soffermato solo sull'utilizzo da parte del reclamante di un diploma alterato, che doveva essere annullato o rettificato.

Il Giudice di prime cure non ha valutato, pertanto, un ulteriore elemento determinante ai fini di causa ovvero l'elemento soggettivo.

Sul punto i Giudici di merito hanno ritenuto rilevante - sotto il profilo soggettivo - la consapevolezza o meno della veridicità di quanto dichiarato nell'istanza da parte del lavoratore, e proprio sulla base della mancanza di tale requisito, in caso analogo, hanno dichiarato illegittimo il provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro e del depennamento della graduatoria, disponendo così il reinserimento nella terza fascia della graduatoria di istituto con il riconoscimento del relativo punteggio per i servizi prestati in favore del ricorrente. (sent. G.L. Milano - dott.ssa Eleonora Palmisani, sentenza del 03/06/2020).

Questa difesa ritiene che, dai fatti sopra esposti nonché dalla documentazione prodotta, si deduca inequivocabilmente la buona fede del sig. Malafronte Antonio, il quale ha utilizzato un diploma alterato, perché gli era stato riferito che era regolarmente valido nonché ha reso inconsapevolmente dichiarazioni non veritiere sulla votazione conseguita sulla scorta di documentazione ricevuta dall'Istituto "L. Pirandello".

Sul tema si cita recentissima sentenza emessa dal TAR Regionale per la Liguria del 04/07/2022 N. 00577/2022 con la quale dichiarava che: *"....La non corrispondenza tra il punteggio dichiarato e quello effettivo non può determinare l'automatica esclusione dalla graduatoria.... al più – la rideterminazione del punteggio e della posizione assegnata ex art. 8 commi 6 e ss. O.M. n. 60/2020."*

Ed ancora in un caso simile, il G.d.L. del Tribunale di Parma, con sentenza recentissima n. 12/2023, accoglieva il ricorso proposto da un docente depennato dalle graduatorie e licenziato per "false dichiarazioni" rese relativamente alle condanne penali riportate, sulle seguenti motivazioni: *"La clausola di esclusione dell'O.M. deve essere ragionevolmente interpretata nel senso di far discendere il depennamento della graduatoria dalla presentazione di dichiarazioni intenzionalmente mendaci, essendo ispirata all'esigenza dell'Amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti che dimostrino di improntare la propria condotta a canoni di lealtà e correttezza". Mentre, "la falsa dichiarazione*



del ricorrente è invece plausibilmente stata dovuta, per i motivi esposti, a un errore in buona fede, che non può comportare la decadenza dall'inclusione nella graduatoria, essendo egli peraltro munito di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla graduatoria stessa".

Tale sentenza rispecchia il caso in esame.

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede a Codesto Collegio Giudicante che in modifica dell'ordinanza reclamata disponga l'inclusione del sig. Malafronte nelle graduatoria di III^ FASCIA ATA con rideterminazione del punteggio ed accerti il riconoscimento ai fini giuridici del servizio espletato, in quanto il reclamante è in possesso di ben 2 diplomi per l'accesso nelle graduatorie ATA che hanno piena efficacia giuridica.

Ove il provvedimento non fosse modificato, allora il Sig. Malafronte sarebbe doppiamente vittima incolpevole: da una parte per fatti esclusivamente addebitabili all'Istituto "L. Pirandello" e dall'altra per aver perso il proprio impiego ed il punteggio conseguito a causa di ciò.

2. SUL TITOLO DI ACCESSO – SOCCORSO ISTRUTTORIO

E' doveroso richiamare, in ordine al caso di specie, il D.M. 50 del 03.03.2021 che recita all'art. 2 punto 6: ***"Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie."***

Orbene, nel caso di specie, il sig. Malafronte Antonio si inseriva per la prima volta nelle graduatorie d'Istituto III fascia personale ATA, triennio 2017/2020, indicando nella domanda (Cfr. all. 17 del ricorso), come titolo d'accesso, il Diploma in "Informatica e telecomunicazioni" articolazione informatica, conseguito presso l'Istituto Kennedy nell'anno scolastico 2016/2017 (Cfr. all. 18 del ricorso).

Pertanto - a tal punto soccorre la normativa - Art. 18 L. 241/90, comma 2 e 3: "qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi" (Cfr. domanda inserimento in graduatoria 2017/20 all. 1 della comparsa).

Pertanto, ai sensi della normativa cit., ulteriore titolo di accesso valido per l'inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico è il



Diploma conseguito presso l'Istituto Kennedy nell'anno 2017 con votazione 60/100.

Da quanto sopra esposto, si evince con assoluta certezza che non vi sono i presupposti per il depennamento dalle graduatorie d'Istituto per il profilo di Collaboratore scolastico, in quanto il titolo di accesso dichiarato all'atto d'inserimento nel triennio precedente è assolutamente legale, valido e certo nella votazione sin dall'inizio!

Sul tema si cita l'ordinanza di Gennaio 2022 del Tribunale del Lavoro di Benevento che, in un caso analogo, disponeva il reinserimento nelle graduatorie del collaboratore scolastico con conseguente risarcimento danni in quanto l'amministrazione era al corrente del titolo valido anche se dichiarato uno diverso nella domanda.

Nel caso che qui si tratta, si configura la medesima situazione, in quanto l'Amministrazione era a conoscenza della prima domanda d'inserimento nelle graduatorie d'Istituto (*Cfr. all. 1 della comparsa*) essendo quella del 2021 una domanda di aggiornamento ed inoltre nella suddetta domanda come anno di conseguimento di diploma veniva scritto 2017, facendo riferimento al diploma precedente.

Il soccorso istruttorio costituisce strumento che deve trovare applicazione ogniqualvolta siano state commesse irregolarità od omissioni la cui gravità non comporti l'esclusione del candidato. Nel caso in esame, infatti, vista la validità del titolo, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad una valutazione in toto dei titoli di studio posseduti dal reclamante (nella fattispecie l'altro diploma) senza ricorrere al suo depennamento e risoluzione del contratto.

Così come l'Amministrazione avrebbe potuto invitare sin dall'inizio il sig. Malafronte a far procedere alla rettifica della Pergamena di diploma, procedura che non ha limiti temporali, che avrebbe consentito di regolarizzare anche formalmente il titolo, con conseguenziale rideterminazione del punteggio e senza necessità del depennamento.

La Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto agire secondo i principi di proporzionalità e di ragionevolezza in virtù dei quali sussiste la necessità di **far prevalere la sostanza sulla forma** quando si è in presenza di **vizi meramente formali** che sono in astratto suscettibili di sanatoria, e, segnatamente, allorquando sia possibile garantire comunque la certezza dei rapporti giuridici, attraverso consolidati istituti di collaborazione, qual è appunto il **“soccorso istruttorio”**.



Si cita recentissima sentenza emessa dal Tribunale di Foggia 2221/2023 secondo la quale in applicazione del principio del soccorso istruttorio, si obbliga ogni Amministrazione dello Stato a intervenire in presenza di un errore materiale emendabile **se il titolo esiste e non è in contestazione la sua validità**. Veniva accolto il ricorso obbligando l'USP di competenza a modificare il punteggio ridotto attribuito all'amministrato.

3. IRREGOLARITÀ DEL DIPLOMA – PER ERRATO VOTO

Sul tema, si cita la sentenza del 13/11/19 n. 2502 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi, segnava un importante precedente in materia di false dichiarazioni nelle procedure concorsuali, ritenendo fondate le tesi della candidata, giudicando irrilevante la falsa dichiarazione che ricade sui soli titoli **ma non incide sul possesso dei requisiti per l'accesso alle dipendenze della Pubblica Amministrazione**.

Rilevato quanto sopra, non si configurano i presupposti per l'esclusione del sig. Malafronte dalle graduatorie d'Istituto III fascia personale ATA, così come non vi sono i presupposti per la perdita del punteggio conseguito negli anni di servizio 2021/2022- 2022/2023.

E' bene evidenziare all'Ill.mo Collegio che alcuna autodichiarazione mendace è stata fatta dal reclamante e, se pur fosse stata fatta, è avvenuta in buona fede, così come si evince chiaramente dalle autodichiarazione del sig. Crispo!

I certificati prodotti dal reclamante ovvero certificato sostitutivo di diploma nonché Pergamena di Diploma del 2020 sono atti assolutamente **“originali”** rilasciati dall'Istituto “L. Pirandello” e sicuramente non alterati dal sig. Malafronte Antonio! La correzione oggetto in questione, da sessanta a settanta, è stata effettuata dal sig. Francesco Crispo, così come dichiarato in autocertificazione, in virtù di un mero errore di distrazione (*Cfr. all. 21 del ricorso*).

E' chiaro allora come la condotta dell'esponente sia stata irreprensibile.

4. DIRITTO AL REINSERIMENTO IN GRADUATORIA ED AL PUNTEGGIO MATURATO – ELEMENTO SOGGETTIVO

E' del tutto illegittimo il provvedimento di depennamento dalla graduatoria e di perdita del punteggio conseguito, ove si consideri che:



- il diploma rilasciato dall'Istituto "L. Pirandello" è valido pur se con punteggio errato e/o alterato ma rettificabile in qualsiasi momento;
- non sussistono pronunce che accertano la falsità del titolo oggetto di causa;
- il riferimento alle dichiarazioni mendaci, e non solamente obbiettivamente non corrispondenti a verità, lascia ritenere che ai fini dell'esclusione sia necessario **un dolo di falso** che ad oggi l'amministrazione non ha provato nel mentre il reclamante ha sempre agito in buona fede e ciò è supportato da prove documentali;
- il reclamante è in possesso di un altro diploma di maturità, quello rilasciato dall'Istituto Kennedy, già in possesso dell'amministrazione che rafforza la legittima permanenza in graduatoria. **L'Amministrazione avrebbe dovuto, in tal caso, ricorrere al soccorso istruttorio;**
- il reclamante è in possesso dei requisiti di ammissione alle graduatorie e l'immediata esclusione **senza possibilità di soccorso istruttorio**, che impone di valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dal candidato, è del tutto illegittima.

Il reclamante riguardo alla rettifica ha agito con leggerezza. Nel caso in esame, non è dimostrato che abbia intenzionalmente effettuato "autodichiarazioni mendaci" o prodotto "certificazioni false" anzi è stato ampiamente provato di essere esente da responsabilità.

La leggerezza non è mala fede

Secondo orientamento giurisprudenziale citato è richiesto l'elemento soggettivo del dolo generico, consistente nella volontà e consapevolezza di commettere il falso, ovvero la volontà di dichiarare il falso e la consapevolezza del carattere inveritiero dell'atto stesso **e che va rigorosamente provato**, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, non essendo prevista nel sistema la figura del falso documentale colposo (Cass. pen. sent. n. 30862/2015; Cass. pen. sent. n. 15485/2009).

Poiché non sono emersi dagli atti, né sono stati dedotti dal Ministero convenuto elementi concreti per affermare che il reclamante fosse consapevole dell'errore materiale del voto del diploma rilasciato dall'Istituto Pirandello, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 8 comma 2, lettera d del DM 640/17.

5. SULLA SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA.



Quanto al *periculum in mora* questo non è stato esaminato dal Giudicante.

In merito, è evidente che il reclamante subisce il gravissimo danno di non aver concluso contratti a tempo determinato nell'anno scolastico in corso 2023/2024, con un evidente pregiudizio in termini economici, professionali e di carriera.

Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto.

Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per il reclamante il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto né nel corso del presente anno scolastico, né addirittura in relazione al successivo anno 2024, per il quale è previsto l'inserimento delle domande d'aggiornamento delle graduatorie, poiché il giudizio di merito certamente non si concluderà in tempi brevi (con grave rischio di mancata perdita di punteggio e di esperienza professionale, oltre che di reddito e con il rischio di gravi effetti dannosi sia di natura professionale che personale).

Appare evidente come l'esclusione dalla graduatoria in parola impedisca all'odierno reclamante definitivamente di poter concorrere alla pari degli altri per l'assegnazione di incarichi di supplenza a tempo determinato. **L'urgenza è di facile evidenza, rinvenibile nello scorrimento delle graduatorie.** Ed invero il reclamante a causa dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto sarebbe privato oltre che della possibilità di conseguire un punteggio utile allo scorrimento in graduatoria, anche della possibilità di percepire una fonte di reddito nel breve periodo.

Difatti, per il reclamante sarà fondamentale inserire nelle domande di aggiornamento anche tutto il punteggio maturato negli anni precedenti che ad oggi gli è stato ingiustamente tolto.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, dedotto ed argomentato, il sig. Malafronte Antonio *ut sopra rapp.to*, domiciliato e difeso propone

RECLAMO

a Codesto Ecc. Mo Collegio del Tribunale di BELLUNO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 - *terdecies* c.p.c affinché voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:



- **con decreto inaudita altera parte** disporre il reinserimento del sig. Malafronte Antonio nelle graduatorie d'istituto III^ fascia personale ATA ambito territoriale di Belluno con rettifica del punteggio;
- con ordinanza non impugnabile, qualora non ritenesse pregiudizievole il decorso del tempo per la convocazione delle parti, previa audizione delle stesse, **modificare il provvedimento cautelare n. 502/2023 del 08/11/2023 comunicato in data 09.11.2023 relativo alla causa rg.135-1/2023 emesso dal Giudice monocratico del Lavoro di Codesto Tribunale, dott.ssa Anna Travia**, per:
 - **ritenere e dichiarare** nullo e/o illegittimo il provvedimento di depennamento dell'odierno reclamante dalla graduatoria di III^ fascia della graduatorie d'istituto III fascia del personale ATA, per il profilo di CS, Assistente amministrativo ed Assistente tecnico, anno 2021/2024 ambito territoriale di Belluno del sig. Malafronte Antonio;
 - **ritenere e dichiarare** il diritto del sig. Malafronte Antonio all'reinserimento nella graduatoria d'Istituto III fascia ATA ambito territoriale di Belluno, per il profilo di CS, Assistente Amministrativo ed Assistente Tecnico con rettifica del punteggio, previa disapplicazione del provvedimento di depennamento ed accertare il riconoscimento ai fini giuridici del servizio espletato con conseguenziale attribuzione del punteggio maturato negli anni precedenti (2021-2022/2022-2023) e comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto
 - Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi, per la perdita di chance lavorative per l'anno scolastico 2023/2024 pari o superiore alle retribuzioni che avrebbe percepito per l'intero anno scolastico, per la perdita di retribuzione dal mese di Aprile 2023 al 30.06.2023, per la perdita contributiva, per il canone di locazione pagato nei mesi da Aprile 2023 al 30.06.2023 nonché il danno da stress per il disagio causato;
 - Autorizzare, ove necessario, la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art.151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Miur e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale e/o Provinciale di competenza;
 - Adottare ogni altro procedimento di urgenza utile e conducente ai fini della decisione;
 - In estremo subordine, si chiede: altresì, nella malaugurata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio cautelare, l'On Collegio in funzione di Giudice del lavoro



adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierno reclamante di non condannare la stessa alla rifusione delle spese del presente giudizio avendo riguardo di inquadrare la specifica questione trattata nell'ambito di applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. stante la recente emanazione del D. M. n. 374/2017 e la conseguente difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente reclamo;

- Con vittoria di spese, competenze difensive ed accessori di legge nei due gradi di giudizio.

Si offrono in comunicazione, tramite produzione, le copie dei seguenti documenti: 1) Reclamo e mandato; 2) Ordinanza del 08.11.2023;

Riservandosi di esibire ulteriore dichiarazione resa necessaria.

ISTANZA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 c.p.c.

Stante l'elevato numero dei contro interessati - costituiti da collaboratori scolastici nella III fascia delle graduatorie degli dell'Ambito Territoriale della Provincia di Belluno, in cui il reclamante risulta attualmente iscritto, rispettivamente, in III fascia, che in caso di accoglimento del presente ricorso sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal reclamante - la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro. Su tale rilievo, i Tribunali del Lavoro, ed in particolare l'Ecc.mo Tribunale Adito, hanno previsto quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIUR.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto Tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art 414 e 700 c.p.c. e ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione udienza sul sito internet del M.I.U.R. nella pagina a ciò dedicata.



Ai sensi dell'art. 14 del T.U. 115/2002 il reclamante dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ed il Contributo Unificato è pari ad Euro 147,00.

Nocera Superiore, 16.11.2023

Avv. Livia Apicella

